



# COMUNE DI PAGLIETA

## Provincia di Chieti

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **51** Del **23-08-2016**

**OGGETTO:** Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.a. - Roma. Provvedimenti.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventitre** del mese di **agosto** alle ore **20:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in **sessione Straordinaria** in **Prima convocazione** in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

SCARICACIOTTOLI NICOLA	P	FANTINI LUCA	P
CHIAVELLI ROBERTO	A	DI NUCCI FILIPPO	P
DI LALLO ROMEO	A	DI LALLO ROBERTO	P
NATALE MATTEO	P	RIVELLINO MARIA LAURA	P
CERICOLA ANNA MARIA GRAZIA	P	AQUILANTE MARISA	P
YEATES EVADNE BEATRICE MARIA	P	SIRAVO ROBERTO	P
DE ANGELIS MATTIA	A		

risultano **presenti n. 10** e **assenti n. 3**, come indicato nel prospetto sopra riportato.

Assume la presidenza il Ing. **NICOLA SCARICACIOTTOLI** in qualità di Sindaco.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **GIULIO STIFANI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

Entra in aula il consigliere De Angelis, fatto, questo, che eleva a n. 11 (undici) il numero dei consiglieri presenti.

**Inizio discussione:** ore 20,10

**Argomento iscritto al n. 2**

**Consiglieri presenti:** n. 11 (ossia i presenti all'inizio di seduta + De Angelis)

**Consiglieri assenti:** n. 2 (Chiavelli, Di Lallo Romeo)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Attesa** l'ampia ed esauriente relazione con la quale il Sindaco - Presidente ha ricordato e fatto presente:

- Le attività sino ad ora intraprese dal Comune di Paglieta, congiuntamente ai Comuni di Bomba ed Atessa, finalizzate ad approfondire e contrastare la realizzazione del progetto di sviluppo del giacimento di gas naturale in località "Colle Santo" di Bomba;
- Gli studi e gli approfondimenti sino ad oggi espletati hanno evidenziato che qualora si realizzasse l'opera, il pericolo potrebbe essere quello di un cedimento della diga di Bomba dalle conseguenze drammatiche di dimensioni ben più rilevanti di quelle che hanno interessato il Vajont nel 1963;
- Il progetto non prende in considerazione, infatti, la situazione idrogeologica, la quale invece potrebbe portare al crollo della diga che è fatta di terra;
- L'iter complesso sino ad ora sviluppato dal progetto "Colle Santo", rispetto al quale il giacimento fu scoperto nel 1966 dall'Agip, confermato poi dai pozzi perforati dalla Forest CMI nel 2007. Dopo il parere positivo espresso nel 2010, la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, nel 2013, diede parere negativo al progetto, parere poi annullato dal TAR Pescara nel 2014 che accolse il ricorso della Forest, verso il quale però, il Consiglio di Stato, nel maggio dello scorso anno, si è espresso annullando la decisione di primo grado del giudice amministrativo. Nel contempo la CMI Energia, subentrata a Forest CMI, ha ripresentato al Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo progetto che si contesta rispetto al quale il termine per la presentazione delle osservazioni è di imminente scadenza;
- Le eccezioni, che analiticamente illustrate, vengono sollevate al progetto al fine di scongiurarne la realizzazione per le catastrofiche ed incontrollabili conseguenze che potrebbero derivare dalla sua attuazione;

**Visto** l'atto propulsivo sottoposto al suo esame recante: *Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.*

*152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Conversione "Colle Santo", Ditta CMI Energia S.p.a. - Roma. Provvedimenti..*

Accertato che sul predetto atto è stato reso in senso favorevole il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Sentito il consigliere Aquilante Marisa, la quale dopo aver sinteticamente illustrato un documento presentato dal gruppo consiliare "Uniti per Paglieta" chiede ed ottiene che lo stesso venga allegato alla presente deliberazione;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali introdotto dal D.Lgs. n. 267/2000 e segnatamente l'art. 42 in materia di competenze consiliari;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati;

## DELIBERA

1. Di recepire e fare propria la proposta di deliberazione in premessa specificata che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente il Consiglio Comunale, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto e visto in merito l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con l'esito di cui sopra;

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**

f.to Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. GIULIO STIFANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Albo n. 644

La suesposta deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Paglieta (CH), lì 24-08-2016

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

f.to Dott. LORENZO SCAGLIONE

---

La presente copia è conforme all'originale.

Paglieta (CH), lì 24-08-2016



**SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. GIULIO STIFANI



# COMUNE DI PAGLIETA

## Provincia di Chieti

---

UNITA' ORGANIZZATIVA: LL.PP. - AMBIENTE  
ASSESSORATO: LAVORI PUBBLICI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.a. - Roma. Provvedimenti.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Arch. GIANLUCA MAZZONI, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l'istruttoria esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**, del presente atto.

Paglieta, 18-08-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**F.to Arch. GIANLUCA MAZZONI**



## IL SINDACO

**Vista** l'istanza acquisita in data 29/06/2016 al Prot n. 5909 di questo Ente con la quale il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.a. con sede in ROMA, ha richiesto l'avvio della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Concessione concernente la messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo", il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di un gasdotto della lunghezza di circa 21,00 Km., la messa in funzione di 2 pozzi esistenti e la successiva perforazione di ulteriori 2/3 pozzi di sviluppo ricadenti nel territorio del Comune di Bomba e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta;

**Considerato** che la suddetta condotta compresa tra l'area pozzi e la centrale di trattamento del gas attraverserà i Comuni di: Bomba, Archi, Roccascalegna, Altino, Perano, Atesa e Paglieta;

**Dato atto** che il predetto intervento prevede, altresì, la realizzazione di una centrale per il trattamento del gas estratto situata nel Comune di Paglieta all'interno dell'area industriale di Atesa/Paglieta;

**Ritenuto**, altresì, in relazione all'intervento in oggetto, dover evidenziare due questioni pregiudiziali - identificate con i numeri 1) e 2) - che dovrebbero portare ad interrompere immediatamente la procedura di rilascio della compatibilità ambientale attivata, a parere di questa Amministrazione Comunale, in maniera del tutto illegittima così come il procedimento di rilascio del titolo di concessione di coltivazione; fermo restando tale richiesta, *ad adiuvandum*, si aggiungono alcune considerazioni relative agli elaborati progettuali che confermano la necessità di rigettare l'intervento;

### **1. RIPROPOSIZIONE DI UN PROGETTO IN CONTRASTO CON UNA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO**

Il progetto di sviluppo del giacimento di gas naturale "Colle Santo" proposto dalla CMI Energia SPA è ubicato nella Regione Abruzzo, Provincia di Chieti in un'area posta nei pressi della Valle del fiume Sangro. La zona è caratterizzata dalla presenza di una diga artificiale in terra battuta: la diga di Bomba. L'invaso, la cui costruzione risale al 1962, fornisce energia elettrica alla città di Roma.

Nata dallo sbarramento del fiume Sangro, la diga ha una capienza massima di oltre 80.000.000 mc di acqua. Il progetto, che con il presente documento si intende osservare, **ripropone la perforazione di pozzi e l'estrazione di circa 2 miliardi di Smc di gas dal sottosuolo. In via preliminare deve essere rilevato che tale intervento è stato già sottoposto a procedura di V.I.A. con esito sfavorevole. Il CCR-VIA con il provvedimento n. 1929 del 10.04.2012 ha infatti formulato un giudizio negativo di compatibilità, giudizio poi confermato dai successivi provvedimenti (n. 2139 del 21.02.2013 e n. 2315 del 20.11.2013).**

**Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2495 del 18/05/2015 ha stabilito la correttezza della decisione assunta dal CCR\_VIA, evidenziando in maniera inequivocabile la doverosa applicazione del principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante dagli effetti prodotti dai fenomeni di subsidenza in grado di provocare il crollo della diga. La Sentenza riconosce infatti che "se si considerano poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati. In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima appare, nell'esercizio di un potere latamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA. Osserva poi il collegio che l'onere motivazionale che incombe sull'amministrazione è stato adeguatamente assolto dal comitato procedente già in occasione del primo giudizio VIA negativo n.1929 del 2012 nel quale si dà conto dei timori connessi al fenomeno della subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga interna e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi,**

che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione".

Va evidenziato come la sentenza non solo abbia riconosciuto la legittimità dei giudizi negativi formulati del CCR-VIA ma abbia contestualmente dato rilievo e valore ad alcuni aspetti geomorfologici *caratteristici del sito* che rendono incompatibile il progetto.

Sul punto va detto che gli elaborati progettuali prodotti dalla nuova proponente non propongono nulla di nuovo in questo senso, visto che la stessa si limita a rielaborare i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico.

Tale questione richiede un ulteriore richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato. L'organo giudicante dichiara che: *"posto che la conclusione cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla Forest in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, deve **concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente. Se si considera poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati da profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione.**"* (Consiglio di Stato sez. V, n. 02495 del 18.05.2015).

Ne consegue una domanda per quale motivo logico dovremmo ritenere la valutazione più recente come la più attendibile, in assenza di fatti nuovi?

Anche il paragone fatto dal proponente con le esperienze di Treste e Viggiano per quanto attiene alla subsidenza sono del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi validità, essendo in contesti geologici differenti, cosa che la dice lunga sulla qualità dell'approccio usato dal proponente visto che esistono decine di variabili che rendono necessaria un'analisi sito-specifica.

Tra l'altro, ammesso e non concesso che tali paragoni abbiano un qualche valore, sono confrontati incontrollati rilievi "recenti" con "dati" iniziali inesistenti, arbitrariamente stimati *ad hoc*: a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni "inspiegabilmente" lesionati.

La sentenza evidenzia che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il principio di precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato. Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

## **2. SULLA LEGITTIMITA' DEL TITOLO.**

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato "giacimento".

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 e 5 della L. 9 del 1991 la durata massima di un permesso di ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non

sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta e su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge. Sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

L'art. art 19 comma 1 Decreto Ministeriale 26 aprile 2010 *"Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale"* stabilisce che *"L'istanza di proroga del permesso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 625/96, è presentata alla Divisione VI ed alla Sezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza"*.

Per presentare una richiesta di concessione di coltivazione bisogna essere titolari di un permesso di ricerca, nel caso in esame, il permesso di ricerca "Monte Pallano" intitolato a Forest CMI spa con Decreto Ministeriale 13.02.2004. Il successivo D.M. 8.06.2006 ratifica il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, e conferma contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo D.M. 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata al 2.05.2010 e non fu mai più variata. Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 2 maggio 2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione. Sulla mancanza dell'istanza di proroga e del decreto autorizzativo assume rilievo quanto contenuto del D.M. 29 marzo 2016 *"Intestazione di quote titolarità dalla Società FORETS CMI S.p.a alla Società CMI ENERGIA S.p.a. del permesso di ricerca MONTE PALLANO"*. **Ebbene il D. M. 29 marzo 2016 indica quale data di scadenza del titolo il "2 maggio 2010". Quindi il MiSE avrebbe dovuto considerare decaduto il titolo concessorio.**

Va inoltre aggiunto oltre alla scadenza del titolo che a seguito dell'esito sfavorevole della V.I.A. presso a Regione Abruzzo, e la Sentenza del Consiglio di Stato 2495/2015 il MiSE avrebbe dovuto chiudere il procedimento col rigetto dell'istanza di Concessione di Coltivazione.

Invece attraverso una *"variazione del programma lavori relativo all'istanza di concessione di coltivazione Colle Santo"* si sta tentando di riavviare un iter ormai estinto. Sul punto preme il richiamo a i disciplinari che ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per Decreto, di titoli già concessi e non come un'istanza nell'istanza, peraltro già bocciata, di una Concessione che non esiste.

Il via conclusiva sul punto si osserva che il MiSE ha concesso, fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un Permesso di Ricerca ormai scaduto come d'altra parte evincibile dagli stessi atti ministeriali ovvero dal D.M. 29 marzo 2016 già richiamato.

Osservazioni sugli elaborati progettuali:

#### **APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 105/2015**

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un'argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, che a chi scrive appare riduttivo e incompleto, delle quantità compresenti di materie "pericolose"), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del D.Lgs. n. 105/2015.

In primo luogo la centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas".

La documentazione depositata appare lacunosa e di difficile lettura complessiva per quanto riguarda la sommatoria delle quantità compresenti di materie "pericolose" (gas a rischio incendio; MDEA; idrocarburi in fase liquida). Tenendo conto delle 14,1 tonnellate di gas da scaricare in caso di problemi (tra l'altro non vengono dichiarate le quantità di idrocarburi liquidi che dovrebbero essere scaricati assieme al gas e in quali modalità), secondo quanto dichiarato dal proponente, dei plurimi serbatoi previsti nella centrale (idrocarburi in fase liquida; gas ecc.) quando il calcolo sia correttamente eseguito come previsto nella nota 4 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015 e tenendo conto del D.M. 20/10/1998, G.U. n. 262 del 09/11/1998, potrebbe essere un impianto a **R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante)**. In questo caso, tale situazione richiederebbe che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (Comitato



Tecnico Regionale) del Ministero degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio **nell'ambito della V.I.A.** (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (Nulla Osta di Fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Pertanto gli elaborati sono carenti nel determinare esattamente le quantità di sostanze pericolose presenti contemporaneamente, nella condizione peggiore ai fini della sicurezza.

### **CONTRASTO CON IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA**

La Regione Abruzzo aveva negato la compatibilità ambientale dell'impianto di estrazione e trattamento a Bomba anche sulla base della norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

E' vero che la centrale di trattamento e i relativi camini sono ora previsti in altra area ma in zona interdetta (area pozzi) rimane una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 mt. di altezza, che per norma non è lì localizzabile. Tra l'altro non appare tecnicamente delocalizzabile.

### **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Secondo l'art. 6 comma 13 a), occorrono di **autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)** "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni - ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto l'allegato VIII, in particolare sotto: "Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas"

Le attività della centrale sono pienamente riconducibili all'attività di raffinazione.


Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2016, allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'A.I.A.

### **DISSESTO IDROGEOLOGICO**

Gran parte delle opere, sia l'area dei pozzi, sia il gasdotto, sia la centrale, è localizzata all'interno di aree a grave o gravissimo rischio idrogeologico.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:


- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 (secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico);
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Ballevino (secondo il Piano Regionale Paesistico);
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 (secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni);
- Sia la condotta che la centrale di raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione (secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata (secondo il PTCP).



**Figura 1:** Visione d'insieme del percorso delle opere proposte con evidenziati i Comuni di Bomba e Paglieta sedi delle zone di estrazione e trattamento. Sono inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.

E' quindi possibile osservare come il tratto finale delle installazioni, ivi compresa la centrale di trattamento, arrivino all'interno del Comune di Paglieta dopo aver percorso un lungo tracciato (circa 21,00 km.) costeggiando la destra idrografica del Fiume Sangro ed attraversando numerose aree soggette ad importanti rischi, sia da esondazione che da frana (Figura 1).


Nello specifico è possibile osservare come la porzione finale del tracciato e l'impianto siano pericolosamente ubicati a ridosso di aree a rischio esondazione R1 ed R2 e soggette a frequenti allagamenti in occasione di precipitazioni più importanti ma spesso frequenti. Come accaduto in tempi non troppo lontani (2013, 2015), tali allagamenti sono spesso arrivati fino agli stabilimenti della SEVEL ubicati a poche decine di metri dall'area proposta per la centrale di trattamento (Figura 2).



**Figura 2:** Visione d'insieme della porzione finale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Paglieta, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione della centrale di trattamento e la sede degli impianti SEVEL. Sono state inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.

Va inoltre sottolineato che il sito di estrazione e la porzione iniziale del tracciato sono ubicati a ridosso di un importante bacino idrico artificiale abruzzese, il Lago di Bomba, esteso circa 10 chilometri quadrati e con una capienza massima di circa 4.000.000 di metri cubi. Tale lago è situato in un territorio storicamente soggetto a fenomeni di instabilità dei versanti di natura ed entità importanti. Tale scenario rende ancora più elevato il rischio esondazione per tutte le porzioni a valle dell'invaso in quanto qualunque fenomeno che mini la stabilità di tale area porterebbe a conseguenze catastrofiche per tutte quelle già precarie e critiche situazioni a valle di esso, ivi compreso l'intero tracciato della condotta e la centrale di trattamento (Figura 3).





**Figura 3:** Visione d'insieme della porzione iniziale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Bomba, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione del sito di estrazione e la porzione settentrionale dell'invaso del Lago di Bomba.

Tuttavia il Progetto Definitivo, salvo la promessa di redigere qualche studio in fase "esecutiva", non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità sottraendosi del tutto ad un confronto tecnico nel merito delle gravissime problematiche che dovrebbero essere affrontate. Probabilmente è troppo arduo cercare di spiegare come superare queste criticità in un territorio che lungo tutto lo sviluppo del progetto è soggetto a pericolosità da frana e da alluvione, confermata dalla storia del territorio degli ultimi duecento anni.

Gli elaborati sono del tutto carenti in ordine alla compatibilità dell'intervento con le dinamiche geostrukturali dei versanti, registrate nell'area individuata e descritte nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" - Bacino del Sangro, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo n.103/5 del 27/05/2008. Il proponente ha omesso di esaminare gli scenari ad alto rischio derivanti dalla presenza di un invaso artificiale e da una diga, in un'area investita continuamente da frane. Per tenere conto solo degli ultimi due secoli vanno ricordate le più grandi frane registrate nel Comune di Bomba, a partire da quella del 1819, che travolse metà paese. Ci fu poi quella del 1929 ed ancora una volta mezzo paese fu trascinato a valle: fu allora che costruirono i tre ordini di arconi che continuano a sostenere l'abitato. Nel 1973 una frana travolse il comune di Colledimezzo e costrinse l'Impresa INCISA, che stava realizzando il tratto di strada di Fondovalle Sangro, a rifare il progetto scavando una lunga galleria da Bomba a Colledimezzo. In quell'anno era stato terminato un imponente viadotto sulla superstrada e che aveva le fondamenta in un'area detta Lago Maurino. In questa occasione i contadini della zona avevano detto ai costruttori che era una follia poggiare sul quel terreno, interessato da imponenti flussi idrici sotterranei, i piloni del viadotto, ma gli ingegneri avevano risposto che sulla base delle analisi fatte il terreno di posa risultava sicuro. Appena l'opera fu terminata, una frana sottomarina spezzò uno dei piloni centrali del viadotto che, successivamente fu fatto crollare. Sul posto restano le macerie di un viadotto spezzato in due parti. Questi resti si trovano a poche centinaia di metri dall'area dei pozzi. Allora bisognò fare una grande curva per deviare il viadotto e la strada è rimasta così ormai a 40 anni dal disastroso evento. Tra il 1974 e 1975 ci fu un'ennesima grande frana da Buonotte (oggi Montebello sul Sangro) a Pennadomo che spezzò e travolse la strada di collegamento tra Pennadomo e Villa Santa Maria. Ancora



oggi questa strada non è stata riparata del tutto perché la frana è sempre in movimento. Un'ultima frana, nel 1992, ha di nuovo investito a monte il paese di Bomba e solo per l'intervento immediato, con numerosi mezzi meccanici, si è riusciti a circoscrivere il fenomeno franoso che aveva già lambito le prime abitazioni. La strada di accesso alla diga è del tutto dissestata. Anche la strada ricostruita nel 2009 sul lungolago tra Bomba e Colledimezzo, per i Giochi del Mediterraneo, è per larghi tratti già franata. Infine nel 2015/2016 altre frane hanno colpito il territorio di Pennadomo, con il comune ormai quasi isolato.

Le deformazioni innescate dall'estrazione, comunque ammesse dal proponente, **toccherebbero così il precarissimo equilibrio dell'area con frane sempre attive. Si potrebbero innescare frane catastrofiche capaci perfino di destabilizzare la diga, dietro la quale ci sono 80 milioni di metri cubi di acqua. Va tenuto presente che a valle della diga c'è l'epicentro industriale dell'Abruzzo, con circa 15 mila abitanti e fabbriche per circa 13 mila operai.** Appare quindi incredibile che nel 2016 si voglia localizzare un'attività così intrinsecamente rischiosa in territori gravati da elevata vulnerabilità ambientale in un paese che ad ogni pioggia subisce danni e lutti.

## DOCUMENTAZIONE MANCANTE

Il proponente indica nelle pagine 45, 46 e 47 del S.I.A. un voluminoso insieme di elaborati indispensabile, per norma, all'approvazione del Progetto Definitivo, che intende conseguire successivamente alla fase di V.I.A. Tra queste addirittura la documentazione relativa alla compatibilità idrogeologica. In assenza di tale documentazione diviene censurabile la consultazione pubblica per il procedimento di V.I.A., nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa, evitando quindi il contraddittorio su punti dirimenti del progetto.

## PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per gli espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi (ad esempio quelli di tipo urbanistico). Negli elaborati progettuali non vi è alcun elaborato in tal senso.

## OPZIONE ZERO E ALTRE OPZIONI

Il proponente sbriga in poche righe la questione dell'opzione zero sostenendo che non è praticabile. In realtà tale opzione deve essere valutata adeguatamente, ad esempio calcolando anche la quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> e i relativi effetti/impatti connessi all'uso dei due miliardi di gas estratti dal giacimento rispetto all'opzione zero.

Non solo manca qualsiasi analisi dell'opzione zero ma lo studio non presenta neanche valutazioni tra opzioni alternative, sia nelle strategie progettuali generali (ad esempio, sviluppando fonti energetiche diverse dalle fossili in area a parità di investimento) sia per quanto riguarda il progetto stesso (a mero titolo di esempio: strategie diverse nello sfruttamento del giacimento; ipotesi alternative di posizione della centrale e del gasdotto ecc.).

Chi scrive è ovviamente contrario in toto al progetto per le motivazioni già ampiamente esposte ma, a mero titolo di esercizio, per dimostrare la superficialità degli elaborati presentati a fronte di insuperabili problematiche di rischio, vogliamo avanzare alcune domande:

- Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? *Le indagini d'identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km. dai punti scelti.*
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi - raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti (ad esempio, il precedente progetto presentava un impianto di trattamento biologico dell'idrogeno solforato)?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d'inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Che le scelte progettuali rispondano ad un'unica logica, quella della ricerca esasperata del profitto, lo dimostra la pianificazione dello sviluppo del giacimento. Una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con

un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone a questa "alternativa"?

Ovviamente ribadiamo che tale esercizio vale esclusivamente per evidenziare l'approssimazione e la "visione" imprenditoriale che appare esclusivamente votata al profitto nei termini più estremi che ha portato addirittura alla ripresentazione di un progetto già bocciato in quanto del tutto insostenibile e incompatibile dal punto di vista del rischio per l'incolumità dei cittadini nonché da quello ambientale, sociale ed economico.

## **INCHIESTA PUBBLICA**

Pur ritenendo illegittima l'intera procedura attivata, come argomentato nelle pregiudiziali (e riservandosi ogni ulteriore azione utile volta a sostenere tale tesi), se il Ministero dell'Ambiente dovesse, erroneamente, proseguire nell'esame del progetto, si ritiene doveroso attivare l'inchiesta pubblica di cui all'art.24, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 in considerazione della gravità delle possibili conseguenze derivanti dallo sviluppo del progetto sia per l'incolumità pubblica sia per gli effetti ambientali in un'area altamente complessa.

## **DIFFORMITÀ CON I PIANI REGOLATORI**

Il progetto è dichiaratamente in contraddizione con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atesa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atesa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccasalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"). In particolare a Bomba il proponente ritiene di superare i vincoli esistenti in quanto le opere non sono *"da intendersi come "nuove costruzioni", in quanto hanno carattere di temporaneità"*. Ai fini urbanistici vi sono numerose sentenze che chiariscono che tali opere non sono certo temporanee (ad esempio T.A.R. Sardegna Sentenza n. 01057/2015 confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 03059/2016. Pertanto sono vincoli non superabili.

Inoltre evidenziamo che eventuali varianti "automatiche" a cui spesso ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico sono del tutto illegittime in assenza di una procedura di V.A.S., che deve essere esplicitata qualora attivata e dotata di tutti gli elaborati proprio di una V.A.S., che qui mancano.

## **ABBANDONO DELLE FONTI FOSSILI**

La cosiddetta Strategia Energetica Nazionale, richiamata a pag. 18 e seguenti, è un piano approvato per D.M. nel 2013 dai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, in assenza di norme di riferimento, che erano state abrogate dal Referendum del 2013 sul nucleare. Il servizio studi della Camera dei Deputati è chiaro al riguardo *"L'istituto della SEN non fa perciò più parte del nostro ordinamento"*.

(<http://leg16.camera.it/465?area=17&tema=151&Strategia+energetica+nazionale>).

Pertanto ogni riferimento alla S.E.N. è quantomeno forzato. Il progetto contraddice tutti gli sforzi volti ad abbandonare il prima possibile le fonti fossili che stanno mettendo a repentaglio la stessa vivibilità del pianeta per le future generazioni, come rilevato da tutte le principali istituzioni scientifiche mondiali.

## **EMISSIONI**

La capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: *"Il piano di produzione ritenuto come ottimale prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato a circa 650.000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1.840 mln smc"*.

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650.000 smc/g inficia del tutto i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla centrale (423.676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650.000 smc/g per 5 anni; 235 mln smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della centrale



stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Nel progetto della centrale viene previsto un ossidatore termico dove bruciare anche oltre 1.428 t/a di idrocarburi estratti assieme alle acque di strato. Rispetto alla quello in fase gassosa, questo quantitativo non è certo trascurabile sul totale dei carburanti utilizzati. **Quale composizione hanno questi idrocarburi? Come incidono sulla combustione e sulle emissioni?**

E' interessante notare che, a parte alcuni passaggi nel testo del S.I.A. dove si parla di una fase liquida trasportata nella condotta e fonte di problemi di corrosione, nella sezione dell'elaborato che tratta della combustione e delle emissioni non si approfondisce la natura di tali sostanze come il proponente avrebbe dovuto fare, a maggior ragione se tale sostanza è capace per la sua natura di creare grossi problemi nel trasporto del gas.

Purtroppo, in mancanza di previsione della composizione del combustibile gli scenari emissivi sono del tutto aleatori non solo per quanto riguarda l'efficienza della combustione ma soprattutto per quello che attiene al quadro emissivo del camino unico di convogliamento. Tutto ciò senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare potrebbero non essere quelli assunti dal proponente.

La previsione dell'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili nonché la particolare procedura approvativa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

Per quanto riguarda la desolforazione si prevede l'impiego di un'unità tipo LO-CAT in cui si produrrebbero circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1.500 t/a.

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H<sub>2</sub>S, il convogliamento massimo di 650.000 smc/g dal giacimento, il tasso di H<sub>2</sub>S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag. 21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H<sub>2</sub>S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H<sub>2</sub>S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente.

**Tutte queste considerazioni inficiano alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti.**

**Queste problematiche assumono profili di gravità assoluta se si pensa che la figura 3v a pag. 131 del S.I.A. e relativa al diagramma di flusso di materiali risulta illeggibile a qualsiasi ingrandimento.**

Qui sotto un estratto con ingrandimento al 600% della Tabella inserita nella figura da cui si evince chiaramente come l'intero quadro sia illeggibile.

**Viene da chiedersi come sia possibile pubblicare un elaborato che presenta una delle tabelle più significative di un progetto, quello in cui si chiariscono le quantità delle sostanze in gioco, non consultabile.**

	1 (kg/h)	2 (kg/h)	3 (kg/h)	4 (kg/h)	5 (kg/h)
Portata di Gas	21081	21768			
Aria (m³)	221	221	221	221	221
Condensato	18778		18778		
Chlorogeno (M/G)	30		30		
Materie (kg)	14186,43	14186,43	14186,43		
Acqua	10241,32	10241,32	10241,32		
Aerobio (kg/h)	101,4181	101,41	101,41	0,01	0,01
Idrogeno (kg/h)	73,1221	73,09	73,09	0,01	0,006
Idro	29,79	9,32	9,32		
Idro	1413,32	1413,32	1413,32		
Idro	108,83	1170,37	1170,37		
Idro	173,33	488,86	488,86		
Idro	81,28	281,16	281,16		
Idro	39,27	1,75	1,75		
Idro	1,11 (a)	0,54 (a)			
Idro	3,82 (a)	18,72 (a)			
Idro	1,44 (a)	0,51 (a)			
Idro	41,85 (a)	123,87 (a)			
Idro					
Idro	21081	21768	21768	21768	21768
Idro	42	42	42	42	42
Idro	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40

## EVENTUALI WORK-OVER DEI POZZI

Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80% circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di "work over". Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di work over. Purtroppo, la "variazione al programma lavori" ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

## LA CENTRALE DI TRATTAMENTO DI PAGLIETA E LA SUA COMPATIBILITA' CON LA PROGRAMMAZIONE DI SVILUPPO DELL'AREA

Un analogo impianto LO-CAT è stato già classificato autorevolmente (sentenza già citata) quale "stabilimento di raffinazione di idrocarburi", ovvero una raffineria. C'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi - e continua ad essere tuttora - una precondizione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al "miracolo" della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici, con i quali tutto "Colle Santo", e la centrale di Paglieta in particolare, cozzano in modi inconciliabili.

## EVENTUALI INTEGRAZIONI PROGETTUALI (art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006)

Il progetto presenta evidenti carenze. Il Ministero dell'Ambiente più volte ricorre all'art.26, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 fuori tempo massimo, permettendo ai proponenti di progetti incompleti di provare a correggere/integrare la documentazione, anche ad anni di distanza. Si precisa che la tempistica prevista dall'art. 26, comma 3 è ben definita e non interpretabile e, cioè, consente di chiedere integrazioni progettuali entro 30 giorni dalla scadenza del periodo delle osservazioni. Pertanto si invita il Ministero dell'Ambiente ad evitare di operare in tal senso in relazione agli elaborati di tale progetto, che, tra l'altro, doveva essere dichiarato improcedibile.

**Valutato** quanto sopra ampiamente rappresentato;

**Visto** lo Statuto del Comune;

**Visto** il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Ritenuta**, altresì, la necessità di provvedere in merito;

## PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** le premesse del presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale, contenenti questioni pregiudiziali e osservazioni al Progetto di Sviluppo Concessione "Colle Santo" presentato dalla Società CMI Energia S.p.a. interessante anche il Comune di Paglieta;
- 2) **DI RIGETTARE**, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, l'istanza acquisita in data 29/06/2016 al Prot n. 5909 di questo Ente con la quale il legale rappresentante della Società CMI Energia S.p.a. con sede in ROMA, richiede l'avvio della procedura in oggetto concernente la messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo" il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di un gasdotto della lunghezza di circa 21,00 Km., la messa in funzione di 2 pozzi esistenti e la successiva perforazione di ulteriori 2/3 pozzi di sviluppo ricadenti nel territorio del Comune di Bomba e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Abruzzo - Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientale, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società CMI Energia S.p.a. ed a tutte le sedi istituzionali di cui all'allegato elenco (Allegato A).

Paglieta, 16-08-2016

**IL PROPONENTE**  
**F.to SCARICACIOTTOLI NICOLA**



**REGIONE ABRUZZO - U.O. OPERE MARITTIME**

Via Dei Frentani - 65127 - PESCARA

**AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALI DELL'ABRUZZO  
E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO**

Via Verzieri - 67100 - L'AQUILA

**AGENZIA DEL TERRITORIO**

UFFICIO PROVINCIALE DI CHIETI

Via Amendola, n. 64 - 66100 - CHIETI

**PROVINCIA DI CHIETI - SERVIZIO URBANISTICO E PIANIFICAZIONE**

Piazza Monsignor Venturi, n. 4 - 66100 - CHIETI

**ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE**

Via Duca degli Abruzzi, n. 22 - 67100 - L'AQUILA

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche*

*Divisione: 5 - Coordinamento controllo dighe in esercizio*

Via Nomentana, n. 2 - 00161 - ROMA

**SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DELL'ABRUZZO**

Via degli Agostiniani, n. 1 - 66100 - CHIETI

**REGIONE ABRUZZO**

*Servizio Attività Estrattive e Minerarie*

Via Passolanciano, n. 75 - 65124 - PESCARA

**REGIONE ABRUZZO**

*Servizio Gestione Rifiuti*

Via Passolanciano, n. 75 - 65124 - PESCARA

**REGIONE ABRUZZO**

*Direzione Affari della Presidenza*

*Politiche Legislative e Comunitarie*

*Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione Ambientale, Energia*

*Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale*

*Ufficio Valutazione Impatto Ambientale*

Via Leonardo Da Vinci, n. 6 - 67100 - L'AQUILA

**ACEA PRODUZIONE S.p.a.**

Viale dell'Aeronautica, n. 7 - 00144 - ROMA

**CMI ENERGIA S.p.a.**

Via Federico Cesi, n. 21 - 00193 - ROMA

**COMUNITA' MONTANA SANGRO VASTESE**

Via G. Marconi - 66040 - QUADRI

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**

67100 - L'AQUILA

**PRESIDENTE PROVINCIA DI CHIETI**

67100 - CHIETI





DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.08.2016 AVENTE AD OGGETTO: "Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.a. - Roma. Provvedimenti."

Il gruppo consiliare "Uniti per Paglieta" in merito alla proposta di deliberazione in oggetto chiede di prendere in considerazione le successive osservazioni ad integrazione delle osservazioni da voi predisposte nell'ambito di una fattiva collaborazione per il raggiungimento dello stesso obiettivo.

Il giacimento di gas naturale presente nel territorio dei comuni di Bomba, Archi, Atesa, Colledimezzo, Pennadomo, Roccascalegna, Torricella Peligna e Villa Santa Maria, che si estende interamente nella provincia di Chieti per una superficie di circa 10 Km<sup>2</sup>, non è stato rinvenuto nel 2007 dalla società Forest CMI SpA, ossia dalla stessa proponente che, come affermato a pag. 10 dello SIA, ha semplicemente assunto una nuova denominazione, bensì negli anni 60 da una società che si chiamava Idrocarburi Meridionali. Il giacimento in questione, definito dalla proponente come "il più grande giacimento accertato di gas naturale in Italia in terraferma ancora non sviluppato", ha una lunga storia alle spalle, diversi proprietari che si sono succeduti nel tempo e se non è stato mai sfruttato ci sono dei motivi molto complessi ed importanti, noti ormai da decenni: la pessima qualità del gas presente ed i fortissimi rischi idrogeologici connessi all'estrazione del gas. Questi atti sono talmente noti da essere riportati addirittura nei manuali di geologia. Nel volume "Geologia Ambientale" della UTET del 1988, il professor Bruno Martins cita il giacimento di Bomba come esempio di un giacimento di idrocarburi non sfruttabile a causa dei gravi problemi ambientali che potrebbe arrecare ai luoghi circostanti. Il professor Martins scrive testualmente, tra le altre cose, (pagg. 149-151): "Il gas, di pessima qualità... contiene una percentuale di idrogeno solforato superiore a quella consentita tanto da richiedere una desolforazione prima di poter essere immesso nella rete nazionale di metanodotti. A questo inconveniente se ne unisce un altro: entro l'area della concessione si trova una diga che sbarrava il fiume Sangro e forma un bacino detto appunto Lago di Bomba... i pendii della zona, molto acclivi, appaiono instabili e sono presenti numerose frane, alcune delle quali provocate dalla costruzione della diga." ... "In sostanza, la coltivazione del giacimento a gas di Bomba pone in superficie problemi ambientali molto complessi, che vanno dall'inquinamento dell'aria a fenomeni di subsidenza che possono interessare sia la diga in terra che sbarrava il corso del fiume Sangro sia i versanti instabili dei rilievi prospicienti i quali sono già stati, in passato, coinvolti da movimenti franosi."

Come ricordato dalla stessa proponente, la titolarità del giacimento di gas naturale di Bomba il 30 gennaio 1969 fu trasferita all'AGIP S.p.A. che, nonostante avesse tutte le autorizzazioni necessarie per la coltivazione del giacimento, dopo lunghi studi ed approfondimenti, nel 1992 rinunciò definitivamente alla realizzazione del progetto. Come si legge chiaramente dal documento presentato dalla stessa AGIP S.p.A. al Ministero dell'Industria, "Concessione di coltivazione "Bomba" - Richiesta di rinvio lavori di sviluppo e coltivazione" del 26 ottobre 1992, i motivi di

questa rinuncia sono legati al fatto che il giacimento si trova in un'area geologica caratterizzata in superficie da fenomeni di instabilità, dalla presenza di vaste aree franose e di importanti dislocazioni tettoniche in presenza di un lago artificiale realizzato per la produzione di energia idroelettrica. La mancata realizzazione dei programmi di sviluppo e coltivazione del giacimento è motivata, dalla stessa AGIP S.p.A., (per) con l'esistenza di problematiche ambientali connesse al possibile abbassamento del suolo in corrispondenza della diga, ossia al fenomeno della subsidenza.

Nonostante questo clamoroso precedente, la società Forest CMI S.p.A., che ricordiamo essere la stessa proponente con una differente denominazione, con il D.M. del 13 febbraio 2004 diventa titolare del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma, denominata "Monte Pallano", che ha come obiettivo esattamente lo stesso giacimento. Percorso chiuso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la Sentenza N. 02495/2015 REG.PROV.COLL., N. 08032/2014 REG.RIC., depositata il 18 maggio 2015, che di fatto blocca definitivamente il progetto di coltivazione del giacimento "Colle Santo" da parte della Forest CMI S.p.A. dando effetto al primo giudizio espresso del Comitato V.I.A. della regione Abruzzo, ritenendo valide le ragioni che hanno portato il suddetto comitato ad avvalersi del principio di precauzione e che le stesse sono state valutate da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi espressi in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza. La sentenza, inoltre, illustra come il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Nella stessa sentenza si legge, infine, che l'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri si deve tradurre in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. Nel merito la sentenza stabilisce che le conclusioni cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla ditta proponente, relativamente ai fattori di pericolo ed alla possibilità di farvi fronte in modo efficace, sono espresse in chiave puramente probabilistica e conclude dicendo che non risulta acquisita una prova, dotata di un adeguato grado di attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio. Questa sentenza, appare, al giudizio di tutti come un verdetto definitivo ed insormontabile che attesta definitivamente l'impossibilità di sfruttare il giacimento di gas naturale sito nel comune di Bomba e nelle zone circostanti, a causa delle problematiche ambientali e delle condizioni idrogeologiche che le caratterizzano.

#### **- Qualità del gas**

Manca documentazione ufficiale a sostegno dei dati presentati sulla qualità e composizione del gas di giacimento in modo particolare sull'idrogeno solforato. Necessità di richiedere i rapporti di prova delle analisi di laboratorio che dichiara di aver eseguito nel progetto. Senza la certificazione e la documentazione ufficiale che attesta la composizione del gas come è possibile dimensionare l'impianto di trattamento?

Mancano le Schede di Sicurezza delle materie prime impiegate per il trattamento del gas. Ricordiamo che l'idrogeno solforato è un gas incolore, con odore di uova marce, è estremamente infiammabile ed esplosivo ed è classificato come: "Estremamente infiammabile, molto tossico per



inalazione, altamente tossico per gli organismi acquatici”.

#### **- Emissioni:**

la CMI Energia SpA sostiene che “il contributo della centrale di trattamento nel quadro della qualità dell'aria si attesta nell'ordine del 5% circa per i NOx e del 2% circa per SO<sub>2</sub> e CO delle emissioni complessive della zona”. Da dove venga questa affermazione non è dato capire. Sulla base di quali dati la Proponente può stabilire questi rapporti percentuali?

Infatti più avanti nel paragrafo, si fa riferimento alla centralina di monitoraggio della qualità dell'aria di Atessa (rete ARTA), posizionata all'interno del sito industriale, la quale, sfortunatamente, non monitora né i NOx né la SO<sub>2</sub> (che sono sostanze emesse dalla centrale di trattamento).

Ai fini di una simulazione corretta, dobbiamo necessariamente disporre di dati certi e la confusione che si evince dal documento della Proponente non ci permette di essere confidenti sui dati forniti.

In ogni caso, la immediata vicinanza alla Centrale di Trattamento di Atessa-Paglieta di un SIC e precisamente il IT7140112, rende la stima delle emissioni e il conseguente impatto sulla qualità dell'aria nelle zone limitrofe un argomento molto delicato e necessario.

#### **- Direttiva Seveso III**

Dall'analisi dei dati presenti nelle relazioni tecniche del progetto è fortemente ipotizzabile che lo stabilimento oggetto del progetto sia “di soglia superiore”, secondo la definizione del decreto Seveso III. Quello che emerge con certezza è la superficialità con cui la proponente ha affrontato una questione così importante come la valutazione del pericolo di incidenti rilevanti.

L'applicazione del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Seveso III” prevede di estendere tutti i sistemi di prevenzione da rischio di emissioni di gas tossici e tutte le misure e le disposizioni di sicurezza, previsti all'interno degli stabilimenti, a tutta la popolazione che vive o lavora in prossimità delle opere da realizzare: campo pozzi e centrale di trattamento. L'aver completamente omissso l'applicazione della suddetta normativa, al di là dell'obbligo della verifica di assoggettabilità, è un fatto grave: denota la scarsa attenzione riposta dalla ditta proponente verso la salvaguardia della salute della popolazione, soprattutto in relazione alla presenza di case abitate nei pressi del campo pozzi e della massiccia presenza di lavoratori negli stabilimenti produttivi che si trovano nelle immediate vicinanze all'area che dovrebbe ospitare la centrale di trattamento. Tali misure sarebbero dovute essere adottate indipendentemente dagli obblighi normativi.

#### **- Rete Natura 2000**

Il progetto interferisce, a detta della stessa CMI Energia SpA, con le seguenti aree afferenti alla Rete Natura 2000: SIC (IT7140215) Lago di Serranella e Colline di Guarenna; SIC (IT 7140112) Bosco di Mozzagrogna (Sangro) e, in aggiunta, al SIC (IT 7140111) Boschi ripariali del fiume Osento. Da qui la necessità da parte di tutti i comuni interessati di porre azioni atte a difesa dei siti in oggetto.

Il Comune di Paglieta, pur non essendo soggetto gestore del SIC, può e deve esprimersi per quelli di competenza diretta e chiedere indirettamente agli altri comuni di esprimersi anche per gli altri SIC, in quanto il progetto di CMI Energia SpA, metterebbero in serio pericolo il raggiungimento degli

obiettivi generali di Natura 2000 e quelli specifici dei piani di gestione di detti siti e, relativamente alla conservazione, anche per quanto attiene alla parte di sviluppo agricolo e contenuto nel nuovo PSR 2014-2020.